

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2011 DELLA COMMISSIONE**del 9 novembre 2017****recante modifica del regolamento (CE) n. 951/2007 che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 951/2007 ⁽²⁾, che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) Visto il ritardo registrato nell'avvio dei programmi di cooperazione transfrontaliera dello strumento europeo di vicinato e partenariato, la fase di attuazione dei progetti di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 951/2007 è stata prorogata dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 con regolamento di esecuzione (UE) n. 435/2011 della Commissione ⁽⁴⁾. La fase di chiusura e le disposizioni pertinenti di cui al paragrafo 1, al paragrafo 2, lettera c), e al nuovo paragrafo 3 dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 951/2007 sono state adattate di conseguenza e prorogate al 31 dicembre 2017 con regolamento di esecuzione (UE) n. 1343/2014 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (3) Per garantire la certezza del diritto ai paesi partecipanti, è opportuno stabilire modalità e procedure specifiche per la chiusura e per le deroghe ad opera delle autorità di gestione congiunte, nel rispetto dei principi di pari trattamento, trasparenza, sana gestione finanziaria e proporzionalità.
- (4) L'autorità di gestione congiunta può, in casi specifici indicati dalla Commissione in opportune istruzioni e conformemente ai principi di sana gestione finanziaria e proporzionalità, rinunciare all'ordine di riscossione senza previa approvazione della Commissione.
- (5) Il termine del 31 dicembre 2017 stabilito nel regolamento (CE) n. 951/2007 quale modificato non può essere rispettato a causa dei ritardi accumulati e della complessità del processo di chiusura. Tale termine dovrebbe pertanto essere prorogato di un massimo di 36 mesi dalla presentazione della relazione finale.
- (6) Occorre prendere atto che la Commissione può trovarsi nell'impossibilità di rispettare il termine fissato per la chiusura dei programmi operativi congiunti qualora siano in corso indagini giudiziarie o di altro tipo e in caso di forza maggiore.
- (7) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che esso entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dal regolamento (UE) n. 232/2014.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 951/2007,

⁽¹⁾ GUL 77 del 15.3.2014, pag. 27.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 951/2007 della Commissione, del 9 agosto 2007, che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GUL 210 del 10.8.2007, pag. 10).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GUL 310 del 9.11.2006, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 435/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 951/2007 che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 118 del 6.5.2011, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1343/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 951/2007 che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 363 del 18.12.2014, pag. 75).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 951/2007 è così modificato:

1) all'articolo 27, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'autorità di gestione congiunta è tenuta a far sì che entro un anno dall'emissione dell'ordine di riscossione sia assicurato il rimborso. Essa si assicura in particolare che i crediti pecuniari siano certi, liquidi ed esigibili. Quando l'autorità di gestione congiunta intende rinunciare a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme al principio di sana gestione finanziaria e di proporzionalità. La decisione di rinuncia deve essere motivata e presentata per accordo preliminare alla Commissione e al comitato di controllo congiunto. Sulla base di opportune istruzioni della Commissione, la previa approvazione della Commissione può non essere richiesta.»;

2) L'articolo 43 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il periodo di esecuzione di ciascun programma operativo congiunto inizia non prima della data di adozione del programma operativo congiunto da parte della Commissione e termina al più tardi 36 mesi dopo la presentazione della relazione finale.»;

b) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) una fase di chiusura finanziaria del programma operativo congiunto, che comprende la chiusura finanziaria di tutti i contratti stipulati nel quadro del programma, la valutazione ex post del programma, la presentazione della relazione finale e il pagamento finale o il recupero finale da parte della Commissione. Questa fase si conclude al più tardi 36 mesi dopo la presentazione della relazione finale.»;

3) all'articolo 46 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Nei casi in cui l'autorità di gestione congiunta non è stata in grado di dichiarare alla Commissione gli importi definitivi a causa di:

a) progetti sospesi in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; o

b) cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione del programma, in tutto o in parte;

la fine del periodo di esecuzione di cui all'articolo 43, paragrafo 1, non si applica alla parte del programma interessata dalle lettere a) o b) del presente paragrafo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER